



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale VI**

*Riqualificazione Urbana - Edilizia – Periferie*

*Servizio di Direzione*

**O G G E T T O**: Pubblico incanto per l'affidamento mediante appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Edilizia

E' pervenuta richiesta di chiarimenti in merito al punto III 2.3 dei bandi di gara di Edilizia Sostitutiva per la demolizione/costruzione di n. 90 alloggi realizzati con i fondi della legge 219/81 e 25/80 in prefabbricazione pesante Via Croce di Piperno Soccavo–Napoli e n. 126 via Cupa Spinelli Chiaiano Napoli che a pag. 9 al penultimo capoverso recitano :

“I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. “

Il quesito richiede se per “ decennio antecedente la data.....” bisogna intendere

- il decennio antecedente il 2006 ovvero il decennio compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2005 ;

ovvero

- il decennio antecedente il giorno in cui è stato pubblicato il bando e cioè il decennio compreso tra il 17 ottobre 1996 e il 16 ottobre 2006

Si precisa quanto segue :

Il decennio antecedente è quello relativo al periodo continuo che intercorre, a ritroso, dalla data del bando di gara ai dieci anni anteriori. Questo perché si tratta di un periodo temporale e non di un intervallo giuridicamente predeterminato (come sarebbe nel caso di esercizi finanziari). Ciò, ovviamente, consentirà ai concorrenti di esibire sia i servizi di ingegneria “*iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando*” sia, alternativamente “*la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente*”. Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quella adottata dalla giurisprudenza amministrativa in casi

simili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23/8/2004, n. 5582).

E' pervenuta richiesta di chiarimenti in merito all'obbligo di dichiarazione del proprio impegno – in caso di aggiudicazione - a costituirsi in ATI di progettisti ed a conferire mandato di rappresentanza ad uno degli stessi componenti (denominato capogruppo) ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 per i raggruppamenti temporanei di professionisti ai sensi dell'art.90 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006

Si precisa quanto segue :

Trattandosi di un appalto integrato, troverà applicazione l'art. 3, comma 8, D.P.R. 34/2000 (non abrogato dal D.Lgs. 163/2006) ai sensi del quale *“le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge”*.

Il richiamo alle sole lettere d), e) ed f), del primo comma dell'art. 17 L. 109/94 e quindi la mancata menzione dell'art. 17, comma 1, lett. g) rende evidente che non sarà possibile che i progettisti temporaneamente associati costituiscano, tra loro separatamente, un distinto RTI, dovendosi, piuttosto associare al concorrente o ai concorrenti riuniti in qualità di mandanti per una prestazione secondaria.

Del resto, anche il nuovo regolamento del RTI (art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/2006, esclude che un raggruppamento temporaneo possa avere, quali suoi componenti, altri raggruppamenti temporanei.

Pertanto, anche nel caso di prestazioni progettuali rese collettivamente e collegialmente nell'ambito della realizzazione di un appalto integrato, l'unica mandataria sarà la capogruppo esecutrice dei lavori, mentre nulla impedisce il conferimento di un ruolo di leader ad uno dei progettisti associati, ma come funzione di coordinamento delle attività progettuali che, tuttavia, non determina il conferimento ad esso di alcun formale mandato.